

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Ufficio di Segreteria DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI OPERATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DEL LAZIO E DELL'UMBRIA (CON L'ESCLUSIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DEL LAZIO, SEDE DI ROMA E DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA) E DELLA SEZIONE STACCATA DI LATINA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 705584075C;

RICHIESTA D'OFFERTA: 1564715;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: SIG.RA LILIANA IAPPELLI.

PREMESSA.

Il presente Contratto disciplina il rapporto intercorrente tra la Commissione tributaria regionale del Lazio e l'Aggiudicatario della gara indetta dalla Commissione medesima per la razionalizzazione dell'organizzazione e delle spese relative ai servizi operativi da eseguirsi negli immobili in uso alle Commissioni tributarie del Lazio e dell'Umbria (con l'esclusione della stessa Commissione regionale del Lazio, sede di Roma e della Commissione tributaria provinciale di Roma) e della Sezione staccata di Latina della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Art. 1 - DEFINIZIONI.

Ai fini del bando di gara e del presente capitolato tecnico, si intende per:

- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: la Commissione tributaria regionale del Lazio;
- AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: la Commissione tributaria regionale del Lazio;
- COMMISSIONI FRUITRICI: le Commissioni tributarie regionale dell'Umbria e provinciali di Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Terni e Viterbo, nonché la Sezione staccata di Latina della Commissione tributaria regionale del Lazio;
- AGGIUDICATARIO: l'Impresa (singola, R.T.I. o Consorzio) che risulta aggiudicataria della
 presente gara e che sottoscrive il contratto, obbligandosi a svolgere i servizi oggetto del Contratto
 medesimo alle condizioni previste dallo stesso;
- CANONE: corrispettivo economico da corrispondere per l'espletamento dei servizi a canone oggetto del presente Contratto e regolato a forfait. Nel canone sono sempre compresi i macchinari, le attrezzature, i materiali di consumo e/o di usura, i ricambi necessari per l'espletamento dei servizi a canone (ad esempio: impalcature, sostituzione di filtri, guarnizioni, materiali lubrificanti, ecc.) e la manodopera;
- FORNITORE: l'Impresa (singola, R.T.I. o Consorzio) che, risultata aggiudicataria della gara R.d.O.
 n. 1564715 sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a svolgere i servizi oggetto del Contratto medesimo alle condizioni previste dallo stesso;

- FRANCHIGIA: costituisce il limite economico al di sotto del quale lo svolgimento di alcune attività, che, pur non rientrando tra quei servizi ordinari predefiniti e programmati (ad esempio manutenzione a guasto o correttiva), non devono essere compensate al Fornitore perché già comprese nel canone, unitamente ai macchinari, attrezzature, materiali di consumo e/o di usura, parti di ricambio a ciò necessari e manodopera. Nel caso in cui l'importo delle attività sia superiore alla franchigia, l'Amministrazione contraente è tenuta a retribuire il Fornitore solo per l'importo eccedente la franchigia;
- ORDINE D'INTERVENTO: documento con il quale l'Amministrazione contraente richiede e/o autorizza uno specifico intervento a canone ordinario predefinito con una frequenza maggiore di quella stabilita o un intervento straordinario o extra-canone.

Art. 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.

I rapporti tra la Commissione tributaria regionale del Lazio e l'Aggiudicatario/ Fornitore sono regolati:

- a) dal Bando di gara, dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dalle appendici e schede allegate a quest'ultimo, nonché dall'offerta economica del Fornitore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione contraente e l'Aggiudicatario/Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, nonché in via gradata:
 - b) dalle disposizioni di cui Decreto leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
- c) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione contraente, di cui il l'Assuntore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
 - d) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- f) dal Codice etico dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- g) dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze approvato con D.M. 10 aprile 2015.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare e si impegna a rispettare tutte le clausole, disposizioni e condizioni previste dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dalle relative appendici e schede tecniche, nonché dalle disposizioni soprarichiamate, obbligandosi irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente e delle Commissioni fruitrici a prestare i servizi operativi oggetto del presente Contratto

In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nel Capitolato tecnico, nelle appendici, nelle schede tecniche e nella scheda economica presentata dal Fornitore, nonché nel caso di difficoltà interpretative, prevarranno nell'ordine le previsioni più favorevoli all'Amministrazione contraente o, in mancanza, quelle contenute nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico, nelle schede e nelle appendici.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano nel periodo di efficacia del Contratto modificazioni autoritative dei prezzi in senso migliorativo o dei costi in senso peggiorativo per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione a farle valere o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità il cui valore, forza ed efficacia ed i cui contenuti non sono suscettibili di inserimento di diritto nella Contratto e che fossero

parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, l'Amministrazione contraente ed il Fornitore potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto delle norme di legge vigenti e dei criteri di aggiudicazione della gara.

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Aggiudicatario e Fornitore.

L'Amministrazione contraente può chiedere o autorizzare di apportare variazioni in aumento o in diminuzione al presente Contratto nei casi, nei limiti del quinto del prezzo complessivo del Contratto e con le modalità di cui all'art. 106, commi 1 e 12 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e convenzionale regolatrice l'appalto per l'erogazione dei seguenti servizi operativi da eseguirsi negli immobili o parti d'immobili ad uso esclusivo ed a qualsiasi titolo in cui sono stabilite le sedi degli uffici delle Commissioni tributarie regionale dell'Umbria e provinciali di Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Terni e Viterbo, nonché alla Sezione staccata di Latina della Commissione tributaria regionale del Lazio e negli altri immobili, parti di immobili, locali o aree ad uso esclusivo delle stesse in cui queste comunque svolgono la loro attività ed aventi una destinazione differente da sedi degli uffici, ma comunque legate da un rapporto di accessorietà/pertinenza con questi ultimi (ad esempio, locali destinati ad archivi, depositi, rimesse, ecc.):

- pulizia locali e igiene ambientale;
- manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrico- sanitari, di riscaldamento, di raffrescamento, elevatori, antincendio;
- facchinaggio;
- minuta manutenzione.

Le categorie di servizi che il Fornitore deve erogare a favore delle Commissioni fruitrici si dividono in:

- servizi a canone, intendendosi come tali quelli di seguito riportati, remunerati a fronte del pagamento di un canone mensile stabilito in maniera forfettaria nel contratto, comprendente i costi della manodopera, dei relativi macchinari, attrezzature, materiali di consumo e/o di usura ed i ricambi di consumo necessari per l'effettuazione delle attività (ad esempio: impalcature, sostituzione di filtri, guarnizioni, materiali lubrificanti, ecc.), ad esclusione dei costi dei ricambi tecnici inerenti parti sostanziali dell'impianto:
 - a) ordinari predefiniti e programmati, che vengono prestati continuativamente o a cadenza periodica ovvero a date prestabilite sulla base del Piano operativo degli interventi. Per tali servizi il canone mensile;
 - b) quelli anche diversi dai servizi ordinari predefiniti e programmati, che sono di lieve entità per interventi di durata o d'importo inferiore a quello della franchigia eventualmente stabilita;
- servizi straordinari o extra canone, intendendosi come tali quelli di seguito riportati, remunerati sulla base di prezzi "a consumo" prestabiliti indicati nel Contratto, comprensivi del diritto di chiamata, nonché dei costi della manodopera, dei relativi macchinari, attrezzature, materiali di consumo e/o di usura ed i ricambi di consumo necessari per l'effettuazione delle attività (ad esempio: impalcature, sostituzione di filtri, guarnizioni, materiali lubrificanti, ecc.). Sono esclusi dalla franchigia i costi dei ricambi tecnici inerenti parti sostanziali dell'impianto. Sono tali quelli:
 - c) della stessa tipologia di quelli a canone ordinari predefiniti e programmati per i quali viene richiesta dall'Amministrazione contraente una frequenza maggiore o un numero d'interventi superiori a quelli normalmente previsti;
 - d) la cui durata o il cui costo è superiore a quello della franchigia eventualmente stabilita per i servizi a canone di lieve entità;
 - e) diversi dai servizi a canone, da effettuarsi su specifica richiesta dell'Amministrazione contraente;
 - f) segnalati dal Fornitore a seguito di sopralluogo ed autorizzati dall'Amministrazione contraente.

Ai fini delle determinazione del corrispettivo "a consumo" per i servizi straordinari o extra canone, in caso di discordanza prevale il criterio (costo della manodopera o durata dell'intervento) più favorevole all'Amministrazione.

Per i servizi e gli interventi straordinari ed extra canone l'Amministrazione contraente rimane comunque libera di ricorrere al mercato e di avvalersi di imprese terze diverse da quella che è risultata aggiudicataria ed estranee al presente Contratto.

Le appendici 1 - 8 al Capitolato tecnico indicano nel dettaglio gli interventi e le operazioni da effettuare con riguardo a ciascun servizio predefinito e programmato oggetto del presente appalto. Le schede A - H e relative schede bis allegate al Capitolato tecnico indicano nel dettaglio le tipologie di servizi da erogare a favore di ciascuna Commissione tributaria fruitrice, le caratteristiche degli immobili e le relative planimetrie.

Per gli immobili in cui hanno sede anche uffici di altre Amministrazioni pubbliche o soggetti privati, i servizi di cui al presente Contratto hanno ad oggetto soltanto la porzione d'immobile in cui sono stabiliti gli uffici delle Commissioni tributarie fruitrici ed i locali, gli spazi e le aree in cui queste svolgono la loro attività ed a loro uso esclusivo, ivi compresi quelli aventi una destinazione differente da sedi degli uffici, ma comunque legate da un rapporto di accessorietà/pertinenza con questi ultimi (ad esempio, locali destinati ad archivi, depositi, ecc.). Per tali immobili, l'erogazione dei servizi e la gestione degli impianti per la parte non ad uso esclusivo delle Commissioni medesime è esclusa dal presente Contratto e sarà oggetto di apposite intese tra i Responsabili degli stessi Uffici. Fa eccezione l'immobile in cui sono stabilite le sedi della Sezione staccata di Latina della Commissione tributaria regionale del Lazio e della Commissione tributaria provinciale di Latina, per il quale il presente appalto attiene ai servizi di cui sopra relativamente all'intero complesso immobiliare sito in Piazza del Popolo, 4/ Corso Matteotti, 2 ed all'immobile sito in Corso Matteotti, 1, ivi comprese le parti comuni, per come descritti nelle schede C ed H allegate al Capitolato tecnico. Al riguardo si chiarisce che l'immobile sito in Piazza del Popolo, 4/ Corso Matteotti, 2 è costituito da un edificio unitario, ma con ingressi, servizi e spazi differenti (ad eccezione del tetto, che è comune all'intero immobile). L'immobile sito in Corso Matteotti, 1 è costituito da un edificio a se stante destinato ad archivio, dotato di un'area esterna, fisicamente separato dall'immobile principale sito in Piazza del Popolo, 4/ Corso Matteotti, 2 ed immediatamente prospicente quest'ultimo, per raggiungere il quale occorre attraversare la via pubblica.

Art. 4 – ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL CONTRATTO. SERVIZI DA ESEGUIRE.

Le sedi delle Commissioni fruitrici ove devono essere erogati i servizi operativi a canone predefiniti e programmati di cui all'art. 2 sono le seguenti:

Commissione	Sede	Servizi ordinari
Commissione tributaria regionale dell'Umbria	Via Luigi Canali, 12 06124 Perugia	Pulizia ed igiene ambientale Manutenzione impianto elettrico Manutenzione impianto idrico-sanitari Manutenzione impianto di riscaldamento Manutenzione impianto di raffrescamento Manutenzione impianto antincendio Facchinaggio
Commissione tributaria provinciale di Frosinone	Corso della Repubblica, 207 03100 Frosinone	Pulizia ed igiene ambientale Manutenzione impianto elettrico Manutenzione impianto idrico-sanitari Manutenzione impianto di riscaldamento Manutenzione impianto di raffrescamento Manutenzione impianto elevatori Manutenzione impianto antincendio

Commissione tributaria provinciale di Perugia	Via Luigi Canali, 12 06124 Perugia	Pulizia ed igiene ambientale Manutenzione impianto elettrico Manutenzione impianto idrico-sanitari Manutenzione impianto di riscaldamento Manutenzione impianto di raffrescamento Manutenzione impianto antincendio Facchinaggio
Commissione tributaria provinciale di Rieti	Via Cesare Verani, 7 02100 Rieti	Pulizia ed igiene ambientale Manutenzione impianto elettrico Manutenzione impianto idrico-sanitari Manutenzione impianto di riscaldamento Manutenzione impianto antincendio
Commissione tributaria provinciale di Terni	Viale D. Bramante, 39 05100 Terni	Pulizia ed igiene ambientale Manutenzione impianto elettrico Manutenzione impianto idrico-sanitari Manutenzione impianto di riscaldamento Manutenzione impianto di raffrescamento Manutenzione impianto antincendio
Commissione tributaria provinciale di Viterbo	Via Mariano Romiti, 80 01100 Viterbo	Pulizia ed igiene ambientale Manutenzione impianto antincendio
Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina e Commissione tributaria provinciale di Latina (per l'intero complesso immobiliare, compresi gli spazi e gli impianti comuni)	Uffici: Piazza del Popolo, 4 e Corso Matteotti 2 - 04100 Latina; Archivio: Corso Matteotti, 1 - 04100 Latina (con attraversamento della via pubblica)	Pulizia ed igiene ambientale (compreso il tetto dell'intero complesso immobiliare) Manutenzione impianto elettrico Manutenzione impianto idrico-sanitari Manutenzione impianto di riscaldamento Manutenzione impianto di raffrescamento Manutenzione impianto elevatore; Manutenzione impianto antincendio Manutenzione spazi esterni Facchinaggio (per la CTR Lazio sez. staccata di LT)

Art. 5 – MODALITA' DI CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il presente contratto ha la forma di un documento informatico generato automaticamente dal sistema ed identificato con apposito numero, sottoscritto con firma digitale dal Punto ordinante dell'Amministrazione contraente e trasmesso all'Aggiudicatario attraverso il sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. Dello stesso documento è redatta e firmata copia in forma cartacea.

Per la sottoscrizione del contratto ed a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario deve prestare a favore della Commissione tributaria regionale del Lazio apposita garanzia definitiva di cui all' art. 103 del Decreto leg.vo n. 50/2016 e di cui al paragrafo 15.1 del Bando di gara, con le modalità di cui al paragrafo 19 del presente Contratto e secondo il modello conforme all'allegato 1 al presente Contratto, pari al 10% dell'importo aggiudicato.

Per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, l'Aggiudicatario assume la qualità di Fornitore ed, in quanto tale, è obbligato a darvi integrale esecuzione. I singoli Ordini d'intervento obbligano il Fornitore ad eseguire il servizio richiesto entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine medesimo. Il Fornitore prende atto, rinunciando fin d'ora ora a qualsiasi pretesa futura di risarcimento o indennizzo, che l'Amministrazione contraente può revocare l'Ordine d'intervento emesso entro il giorno lavorativo successivo alla sua trasmissione e, comunque, non oltre il momento in cui il Fornitore ha iniziato a darvi esecuzione, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio e/o trasmissione o anche mediante posta elettronica o fax. Superato tale termine l'Ordine è irrevocabile anche per l'Amministrazione contraente e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia di ogni singolo Ordine d'intervento, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio/ fornitura oggetto dell'Ordine medesimo.

Sono vietati il sub-appalto e l'avvalimento.

Entro cinque giorni naturali consecutivi decorrenti dall'avvio dell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione contraente comunica al Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Decreto leg.vo n. 50/2016, il nominativo del Supervisore unico del Contratto e dei Referenti presso ciascuna Commissione tributaria fruitrice. Contestualmente all'emissione di ciascun Ordine d'intervento comunica al Fornitore il nominativo del Responsabile dell'esecuzione dell'Ordine medesimo. I compiti del Supervisore unico del contratto sono meglio specificati nel Capitolato tecnico.

Il Referente non può delegare le sopraindicate funzioni ad altro dipendente della Commissione fruitrice.

L'Amministrazione contraente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, indica su ciascun Ordine d'intervento il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello del Contratto principale e da essa richiesto.

Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO.

La durata del contratto è fissata dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2018. A tale ultima data cessa da parte del Fornitore la prestazione di servizi a canone ed entro e non oltre tale termine l'Amministrazione contraente può emettere e/o autorizzare Ordini d'intervento, la cui esecuzione deve comunque avere inizio prima di tale data ed essere portata a compimento anche dopo tale termine.

La richiesta di servizi straordinari o extra canone non comporta variazioni della scadenza del contratto, che rimane fissata al termine del 31 dicembre 2018. Pertanto, l'esecuzione di tutti gli Ordini d'intervento relativi a servizi straordinari o extra canone, anche in tempi diversi, potrà protrarsi anche oltre la data del 31 dicembre 2018 di scadenza del contratto, a condizione che siano stati autorizzati e la relativa esecuzione abbia inizio entro e non oltre tale data limite.

Il Contratto può essere prorogato per un tempo non superiore a tre mesi, su richiesta dell'Amministrazione contraente inviata con lettera raccomandata A.R. o, in alternativa, con e mail certificata, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal Fornitore, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista.

Il Contratto potrà ritenersi concluso anche nell'ipotesi in cui nel corso della sua efficacia sia stipulata apposita convenzione CONSIP per i medesimi servizi, salva diversa valutazione da parte dell'Amministrazione contraente in ordine alla maggiore convenienza economica del primo rispetto alla seconda. Si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 23 del presente Contratto.

Art. 7 - PREZZO DEL CONTRATTO.

L'importo contrattuale è fissato in euro, corrispondente a quello dell'offerta economica presentata dall'Aggiudicatario con riguardo unicamente ai servizi ordinari a canone predefiniti e programmati, da effettuarsi continuativamente o a cadenza periodica ovvero a date prestabilite, di cui all'art. 2, comma 2, primo trattino, lett. a) del presente Contratto. Tali importi, riferentesi all'intera durata contrattuale, sono indicati al netto dell'I.V.A. e comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad euro

I prezzi dei servizi a canone per interventi di lieve entità e quelli per servizi straordinari ed extra canone non concorrono a determinare il prezzo del contratto, sono indicati al netto dell'I.V.A. e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e si riferiscono all'intera durata contrattuale. Il Fornitore è obbligato a mantenere fermi i predetti prezzi fino alla scadenza del Contratto, ivi compresa l'eventuale proroga.

I corrispettivi pattuiti e da pagare si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Contratto e dei singoli Ordini d'intervento, dall'osservanza di leggi e regolamenti,

nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità in vigenza del Contratto, sono compresi nel corrispettivo contrattuale e pattuito e rimangono, comunque, a carico del Fornitore medesimo.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati e calcolati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto e di eventuali proroghe indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, ivi compresi quelli che derivano da eventuali modifiche normative che prevedono maggiori oneri a carico dello stesso. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 8 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo all'Amministrazioni contraente gli oneri su di essa gravanti *ex lege*.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto. Conseguentemente, al Contratto deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Art. 9 – OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il Fornitore si obbliga a dare piena, corretta ed integrale esecuzione al presente Contratto e ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Bando di gara, nel Contratto medesimo e nei relativi allegati (Capitolato tecnico e relative appendici e schede tecniche A – H e relative schede bis).

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale (canone o compenso "a consumo"), tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la completa prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Sono compresi nel corrispettivo contrattuale anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, attrezzature ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto e degli Ordini d'intervento secondo quanto specificato nel Contratto e nei suoi allegati e negli atti di gara;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli Ordini d'intervento;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione contraente:
- f) a dare immediata comunicazione sia all'Amministrazione contraente che alle singole Commissioni fruitrici di ogni fatto, situazione e circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto ed ai singoli Ordini d'intervento;
- g) comunicare tempestivamente ed analiticamente all'Amministrazione contraente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione del Contratto ed i nominativi dei nuovi responsabili. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dall'intervenuta modifica;
- h) non opporre all'Amministrazione contraente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- i) mallevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- l) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione contraente tratta informazioni classificate come sensibili e/o riservate.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Commissioni fruitrici, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici medesimi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Referente di ciascuna Commissione fruitrice; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Commissioni fruitrici continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da utenti e terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di funzionamento delle Commissioni fruitrici e/o di utenti e terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Commissioni fruitrici e/o da utenti e terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Commissioni fruitrici nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e degli Ordini d'intervento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente. Inoltre, si obbliga a:

- dare immediata comunicazione all'Amministrazioni contraente, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto e ai singoli Ordini d'intervento;
- prestare i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto nei luoghi indicati nell'art. 4, nel Capitolato tecnico e negli Ordini d'intervento

Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Commissioni fruitrici.

I servizi straordinari ed extracanone oggetto del Contratto e dei singoli Ordini dì intervento ed indicati nel Capitolato tecnico e relativi appendici non sono affidati al Fornitore in via esclusiva; pertanto l'Amministrazione contraente può affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 - OBBLIGHI PER IL FORNITORE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.

Il Fornitore si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale ed assicurazioni sociali ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto e dai singoli Ordini d'intervento le disposizioni di cui al Decreto leg.vo 9 aprile 2008 n. 81;
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e 97, comma 5, lett. c), del Decreto leg.vo n. 50/2016;
- altresì e fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- a dichiarare di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, ai sensi dell'art. 30, comma 5 ed 80, comma 4 del Decreto leg.vo n. 50/2016:

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Art. 11 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO.

L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta tutte le condizioni previste da quest'ultimo e dai relativi allegati (Capitolato tecnico e relativi Appendici e Schede) oltreché dal Bando di gara e si impegna a svolgere i servizi direttamente oggetto del Contratto ed a non ricorrere né all'avvalimento né al subappalto per l'espletamento degli stressi.

Per quanto attiene alle condizioni particolari di Contratto, l'Aggiudicatario:

- entro il secondo giorno precedente l'avvio del servizio di pulizia e di igiene ambientale deve comunicare per iscritto all'Amministrazione contraente ed a tutte le Commissioni fruitrici le generalità delle persone che intende impiegare per tale servizio (che dovranno essere idonee a tutte le esigenze del servizio per il quale saranno impiegate), le rispettive qualifiche e la documentazione attestante l'avvenuta assunzione secondo le norme vigenti. Uguale comunicazione deve essere eseguita nel caso di variazioni del personale impiegato entro 5 giorni da ciascuna variazione;
- entro il giorno precedente la data stabilita per l'espletamento degli altri servizi operativi, deve comunicare per iscritto all'Amministrazione contraente ed a tutte le Commissioni fruitrici le generalità delle persone che intende impiegare per ciascuno di tali servizi (che dovranno essere idonee a tutte le esigenze del servizio per il quale sono destinate), le rispettive qualifiche e la documentazione attestante l'avvenuta assunzione secondo le norme vigenti. Uguale comunicazione deve essere eseguita nel caso di variazioni del personale impiegato entro 5 giorni da ciascuna variazione;

- entro e non oltre 5 giorni dall'inizio di efficacia del Contratto deve designare un Gestore unico del Contratto medesimo responsabile del servizio, avente idonei requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa relativa al servizio in oggetto, con indicazione inoltre di un sostituto per i periodi di assenza del primo. Detto Gestore unico responsabile avrà il compito di controllare il personale impiegato nell'esecuzione del servizio e la corretta esecuzione dello stesso, intervenendo, decidendo e rispondendo per tutte le contestazioni e le inadempienze riscontrate e segnalate dall'Amministrazione nell'esecuzione del servizio, per come meglio specificato nel Capitolato tecnico; dovrà essere, inoltre, dotato di telefono cellulare assegnatogli dal Fornitore, il cui numero deve essere comunicato senza ritardo alla Commissione tributaria regionale del Lazio;
- entro 15 giorni dalla stipula del Contratto, si impegna a far pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della stazione appaltante: **CommTribRegRM@pce.finanze.it** copia del modello F 24 relativo all'assolvimento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642:
- assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione appaltante che delle Commissioni fruitrici ed a terzi, in dipendenza di inadempienza, manchevolezze, errori o di trascuratezza nella organizzazione ed esecuzione dei servizi e comunque per causa a lui imputabile;
- deve provvedere a tutte quelle altre prestazioni, ancorché non specificate, che fossero necessarie affinché il servizio di pulizia ed i servizi di manutenzione risultino effettuati a perfetta regola d'arte;
- resta comunque impegnato all'esecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni del contratto, oltre la scadenza per il periodo eventualmente necessario alla Commissione tributaria regionale del Lazio per l'espletamento delle procedure previste per indire ed aggiudicare una nuova gara;
- è tenuto, inoltre, all'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - ridurre al minimo indispensabile il consumo di acqua e di energia elettrica necessaria per l'espletamento del servizio;
 - chiudere tutti i rubinetti dell'acqua appena possibile e comunque al termine dell'orario di pulizia;
 - notificare tempestivamente ai Direttori delle Commissioni fruitrici in cui si fossero presentati, eventuali problemi o impedimenti connessi con lo svolgimento del servizio di pulizia e degli altri servizi operativi;
 - svolgere i servizi nella giornate dal lunedì al venerdì, in orario di servizio e con modalità da concordarsi con i Referenti delle relative Commissioni fruitrici, salvo quanto diversamente previsto per alcuni servizi dal Capitolato tecnico (ad esempio, per la disinfestazione);
 - in caso di assenza dell'operatore designato, ha l'obbligo della sostituzione nella stessa giornata in cui si verifica l'assenza.

Ulteriori condizioni e particolari clausole sono indicate nel Capitolato tecnico allegato al presente Contratto e pubblicato sul sito internet del MEPA, di cui costituisce parte integrante.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del Decreto leg.vo 9 aprile 2008 n. 81, la Commissione tributaria regionale del Lazio curerà la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. I Direttori delle singole Commissioni fruitrici, entro 30 giorni dall'avvio del Contratto aggiudicato provvederanno ad integrare il predetto documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all' art. 95, comma 10 e 97, comma 5, lett. c), del Decreto leg.vo n. 50/2016

Art. 12 – SUPERVISIONE E CONTROLLO

L'Amministrazione contraente nel corso dell'esecuzione contrattuale, avvalendosi anche dei Referenti relativi a ciascuna Commissione fruitrice, può accertare la regolare esecuzione del Contratto e dei singoli Ordini d'intervento.

I Referenti provvedono ad attestare che le prestazioni contrattuali rese presso le rispettive Commissioni tributarie siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, il Referente ne da comunicazione senza ritardi all'Amministrazione contraente che, ove in relazione anche al singolo servizio o Ordine di intervento abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero nel caso in cui le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Commissioni fruitrici, potrà risolvere il presente Contratto e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto e dei singoli Ordini d'intervento sono svolte dall'Amministrazione contraente anche mediante i Referenti delle Commissioni fruitrici.

L'Amministrazione contraente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008, provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto per i quali è prevista l'annotazione nel Casellario medesimo.

Art. 13 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE.

I corrispettivi indicati e dovuti per i servizi a canone e per quelli straordinari ed extra canone si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno e completo adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Essi sono calcolati mensilmente e fatturati elettronicamente con cadenza trimestrale posticipata a decorrere dalla data di attivazione del servizio di pulizia prevista per il 1° settembre 2017 nel rispetto della procedura e con le modalità di cui al paragrafo 16.1 del Capitolato tecnico e sono corrisposti dall'Amministrazione contraente secondo la normativa vigente in materia di Contabilità pubblica e di fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura deve contenere il riferimento al Contratto ed eventualmente al singolo Ordine d'intervento cui si riferisce, nonché l'indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo Gara) n. 705584075C, essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto. Si evidenzia, altresì, che il CIG "derivato" rispetto a quello del Contratto ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dall'Amministrazione contraente è inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dall'Amministrazione contraente nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione contraente ed il Fornitore convengono espressamente che il pagamento avvenga entro trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica sul sistema SICOGE, attraverso il S.d.I. (Sistema d'Intescambio) indicando il codice univoco IPA (Identificativo Pubblica Amministrazione) n. IBEEGK associato alla Commissione tributaria regionale del Lazio.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila//00), l'Amministrazione contraente procederà preliminarmente alla verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Il Fornitore è informato e consapevole ed accetta senza riserva alcuna che ritardi nel pagamento possono essere causati dal tardivo trasferimento ed accreditamento delle somme a ciò necessarie a favore della Commissione tributaria regionale del Lazio o dall'irregolare funzionamento del sistema informatico

SICOGE di fatturazione elettronica. Ricorrendo tale evenienza il Fornitore rinuncia a far valere i propri diritti prima che siano decorsi tre mesi dalla data di presentazione della fattura trimestrale.

L'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento da parte dello stesso dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

I corrispettivi saranno accreditati, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN ______. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a rendere tempestivamente noto all'Amministrazione contraente per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dal successivo articolo 21 del presente Contratto.

In caso di ritardo da parte dell'Amministrazione contraente nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, da calcolarsi con i criteri e nella misura prevista dal Decreto leg.vo 9 ottobre 2002, n. 231, nel testo così come modificato con il Decreto leg.vo 9 novembre 2012, n. 192.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei singoli Ordini d'intervento, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto e/o i singoli Ordini d'intervento si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione contraente da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi relativi alla fatturazione devono essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma.

Nel caso previsto dal comma precedente, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Imprese/ Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Imprese/ Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia autenticata all'Amministrazione contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere anche la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce, nonché l'indicazione della Commissione fruitrice ove l'attività è stata svolta

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Decreto leg.vo n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei

crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a servizi resi a Commissioni fruitrici e ad Ordini d'intervento diversi.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto o singoli Ordini d'intervento, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso d'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione contraente fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto di fornitura e/o di revocare l'Ordine d'intervento autorizzato.

Art. 15 - RECESSO.

L'Amministrazione può recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore dalle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

L'Amministrazione ha diritto unilateralmente e senza preavviso di recedere in tutto o in parte dal Contratto e di revocare l'Ordine d'intervento autorizzato nei casi di:

- a) reiterati gravi inadempimenti;
- b) giusta causa.
- Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la ricorrenza di uno o più dei seguenti casi:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, amministratore giudiziale o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o gli Ordini d'intervento;
 - nel caso previsto dal successivo comma 5.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

Inoltre, si conviene che l'Amministrazione contraente, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c., ha facoltà di recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente Contratto o revocare l'Ordine d'intervento, mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale una o più Commissioni fruitrici mutino la destinazione d'uso dell'immobile/gruppo di immobili oggetto del presente Contratto ovvero per qualsivoglia motivo non abbia/abbiano più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili). Tale ipotesi di recesso integra e sostanzia a tutti gli effetti una giusta causa di recesso per l'Amministrazione contraente.

Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al precedente periodo, una o più delle Commissioni fruitrici assumano l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, anch'esso ubicato nello stesso Comune o in altro Comune confinante, la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà in luogo del recesso di trasferire i servizi oggetto del presente Contratto su detto altro nuovo

immobile/gruppo di immobili, nei limiti di importo e di durata del Contratto medesimo che residuano a quella data.

Resta inteso, altresì, che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Commissioni fruitrici.

Qualora l'Amministrazione contraente receda dal presente Contratto, non potranno essere emessi nuovi Ordini d'intervento e si potrà recedere dai singoli Ordini già adottati con preavviso di almeno dieci giorni naturali consecutivi e comunque fino al momento in cui il Fornitore ha dato inizio alla loro esecuzione, con lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec fornito dal Fornitore, fatto salvo quanto espressamente disposto al successivo comma 9 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

In tali casi di recesso da parte dell'Amministrazione contraente, il Fornitore ha diritto unicamente al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste con il presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione contraente e delle Commissioni fruitrici.

Art. 16 - RISOLUZIONE.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto medesimo e di revocare gli Ordini d'intervento nel frattempo eventualmente autorizzati, nonché di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione contraente di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, nel caso in cui i danni e/o le maggiori spese sostenute eccedano l'importo della cauzione.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 del Decreto leg.vo n. 50/2016 nonché nel presente Contratto, si conviene che in ogni caso l'Amministrazione contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la mancata sussistenza dall'origine ovvero il successivo venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti dal Bando per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) violazione del divieto di subappalto e di avvalimento;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente anche ai sensi dei successivi articoli 16 e 18 (procedimento di contestazione delle inadempienze ed applicazione delle penali; condizioni e modalità di rilascio della cauzione);
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del successivo articolo 17;

f) nei casi di cui agli articoli 12 (Supervisione e controllo); 13 (Pagamenti e Fatturazione); 14 (Divieto di cessione del contratto), 18 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 20 (Riservatezza), 21 (Trasparenza), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) e 24 (Clausola di salvaguardia) del presente Contratto;

- g) applicazione di penali nella misura massima stabilita all'articolo 16, comma 7, del presente Contratto;
- h) nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive;
 - i) nel caso di mancata approvazione del Contratto da parte degli Organi di controllo;
 - 1) in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto.

La risoluzione del Contratto legittima la revoca dei singoli Ordini d'intervento che non hanno avuto ancora esecuzione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Contratto medesimo. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione contraente.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Amministrazione contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione nella misura necessaria ad assicurare il ristoro dei danni e delle maggiori spese sostenute fino all'integrale valore della medesima cauzione, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'eventuale maggior danno, nel caso in cui i danni e/o le maggiori spese sostenute eccedano l'importo della cauzione.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, resta salvo il diritto dell'Amministrazione contraente di agire in via diretta nei confronti del Fornitore.

L'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del Decreto leg.vo n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Aggiudicatario in sede di offerta. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario.

Art. 17 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che dovessero dar luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto e/o all'incameramento della cauzione, devono essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione contraente.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare alla prima, in ogni caso e per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel successivo comma 5, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione contraente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati da quest'ultimo, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Per il ritardato, inesatto, irregolare o mancato adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino al 3 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale aggiudicato e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento del valore del presente Contratto, da determinare in relazione all'entità dei danni arrecati, delle conseguenze legate e/o dal disservizio causato da tale comportamento. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, potrà trovare applicazione l'articolo 15, comma 2, lett. g) del presente Contratto, con la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

Art. 18 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o delle Commissioni fruitrici e/o di terzi, in dipendenza di errori, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore è tenuto alla stipula di polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nell'allegato 2 ed 2 bis al presente Contratto.

Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento ed anche su richiesta dell'Amministrazione contraente la piena operatività delle coperture assicurative di cui al presente articolo, il Contratto si risolverà ed ogni Ordine d'intervento deve intendersi revocato di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione stessa d'incamerare la cauzione a copertura di quanto versato a tal fine o di trattenere l'importo corrispondente da quanto dovuto a titolo di corrispettivo per i servizi prestati.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che al momento della stipula del presente Contratto deve essere prodotto il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto). Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, essere accompagnato da traduzione.

Per tutta la durata del Contratto (comprese le eventuali proroghe) e degli Ordini d'intervento il Fornitore ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato negli allegati 2 ed 2 bis.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di assicurazione previsti dall'allegato 2 con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto all'Amministrazione contraente di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell'allegato 2 e nell'allegato 2 BIS, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Art. 19 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI PRESTAZIONE E RILASCIO DELLA CAUZIONE.

Per la sottoscrizione del contratto ed a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario deve prestare a favore della Commissione tributaria regionale del Lazio apposita garanzia definitiva di cui all' art. 103 del Decreto leg.vo n. 50/2016 e di cui al paragrafo 15.1 del Bando di gara, secondo il modello conforme all'allegato 1 al presente Contratto, pari al 10% dell'importo aggiudicato.

La garanzia deve essere prestata con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Decreto leg.vo n. 50 del 2016, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari

iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto leg.vo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto leg.vo 24 febbraio 1998, n. 58, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e devono prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta. Le garanzie dovranno inoltre avere la sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabili.

La mancata costituzione della garanzia in favore della Commissione tributaria regionale del Lazio determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

La garanzia rilasciata copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e dai singoli Ordini d'intervento. Essa è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, Decreto leg.vo n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento definitivo della cauzione provvisoria da parte della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aggiudica l'appalto al Concorrente che segue nella graduatoria definitiva.

La garanzia definitiva rilasciata in favore dell'Amministrazione contraente deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente beneficiaria. Le dette coperture sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto e dall'esecuzione dei singoli Ordini d'intervento.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il Fornitore dovrà produrre all'Amministrazione la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione.

Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui art. 45, comma 2, lett. e) del Decreto leg.vo n. 50/16, il Fornitore può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Decreto leg.vo n. 50/16, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

In particolare, la copertura rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia medesima per l'applicazione delle penali, fermo restando la possibilità di agire direttamente nei confronti del Fornitore ai sensi del precedente articolo 15, commi 4 e 5 per il caso di maggiori danni ed in quello in cui non sia possibile escutere la cauzione.

La garanzia prestata in favore dell'Amministrazione contraente opera a far data dalla stipula del presente Contratto e per tutta la durata di quest'ultimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e dagli Ordini d'intervento autorizzati. Essa sarà svincolata, previa

deduzione di eventuali crediti della stessa verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione contraente per la garanzia rilasciata in suo favore.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione beneficiaria.

In caso d'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto e di escutere la cauzione prestata in suo favore.

Art. 20 - RISERVATEZZA.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nonché di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e degli Ordini d'intervento; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di revocare gli Ordini di intervento, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare ed appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22 (trattamento dei dati personali), il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto leg.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 21 - TRASPARENZA.

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare l'aggiudicazione e la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità, neppure di modico valore, finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla gara svolta ed al presente Contratto di non aver praticato in corso né di avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata formulata e presentata nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione contraente di incamerare la cauzione prestata.

Art. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto e revocherà gli Ordini d'intervento nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

In ogni caso, si conviene che nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ. e di revocare gli Ordini d'intervento autorizzati previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r.,

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Amministrazione contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii è tenuto a darne immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al Decreto leg.vo n. 231/2001, che impediscano al Fornitore e/o al suo cessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica ed agli Ordini d'intervento e l'Amministrazione contraente avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente.

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto e dell'esecuzione dei singoli Ordini d'intervento - le informazioni di cui all'articolo 13 del Decreto leg.vo n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La Commissione tributaria regionale del Lazio tratta i dati relativi al Contratto ed agli Ordini d'intervento ed alla loro esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Il Fornitore e le Imprese aderenti al Raggruppamento temporaneo d'impresa ed al Consorzio, con la sottoscrizione del Contratto e l'accettazione degli Ordini d'intervento o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio alla Commissione tributaria regionale del Lazio da parte del Fornitore e/o delle singole Imprese aderenti, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto e dei singoli Ordini d'intervento.

Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'Aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 Decreto legge n. 83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012; art. 32 della Legge n. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

La trasmissione dei dati dal Fornitore all'Amministrazione contraente avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al Decreto leg.vo n. 196/2003.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Decreto leg.vo n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Il Fornitore si impegna a svolgere il trattamento di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al Decreto leg.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la Protezione dei dati personali), con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Si richiama a tal fine quanto previsto dal paragrafo 16 del Bando di gara, che costituisce parte integrante del presente Contratto e che qui si intende integralmente riportato.

Art. 24 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.

Il presente Contratto è sottoposto in tutto o in parte a condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto legge 7 agosto 2012, n. 95, nel caso in cui, nel corso della sua vigenza, per tutti o solo alcuni dei servizi operativi di cui all'art. 3 venga resa disponibile convenzione da CONSIP s.p.a.. L'Amministrazione contraente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di procedere diversamente, qualora il presente Contratto preveda corrispettivi più bassi di quelli indicati nella Convenzione CONSIP nel frattempo intervenuta.

Nel caso in cui la convenzione CONSIP preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione contraente rispetto al contratto aggiudicato, l'Esecutore avrà la possibilità di adeguarsi ai migliori corrispettivi previsti dalla convenzione medesima. L'Amministrazione contraente avrà il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del citato Decreto legge n. 95 del 2012, nel caso in cui i parametri della convenzione CONSIP siano migliorativi rispetto a quelli di cui al presente Contratto ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il Contratto, inoltre, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di mancata approvazione dello stesso da parte degli Organi di controllo, salvo il compenso da corrispondere per i servizi resi nel periodo precedente alla risoluzione.

Art. 25 - FORO COMPETENTE.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Allegati:

- 1) facsimile di cauzione defininitiva;
- 2) condizioni generali di assicurazione;
- 2 bis) condizioni di assicurazione.

Per la Commissione tributaria regionale del Lazio Il Direttore dell'Ufficio di Segreteria Fernando LIO

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del codice civile, l'Impresa aggiudicataria dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione, conosciuto ed approvato specificatamente le seguenti clausole contrattuali, di cui condivide il contenuto: art. 2, commi 3 e 4 (Norme regolatrici e disciplina applicabile); art. 5, comma 2, secondo, terzo e quarto periodo e comma 3 (Modalità di conclusione ed esecuzione del Contratto); art. 7, comma 4 (Prezzo del Contratto); art. 9, commi 4 e 5, lett. h) e 7 (Obblighi generali del Fornitore nell'esecuzione del Contratto); art. 13, commi, 3, 5, 6, secondo periodo ed 8 (Pagamenti e fatturazione); art. 14 (Divieto di cessione del Contratto); art. 15, commi 1, 5, secondo periodo, 8, 9 e 10 (Recesso); art. 17, comma 5 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); art. 19, comma 2, primo periodo, 8, (Condizioni e modalità di prestazione e rilascio della cauzione); art. 21, comma 2 (Trasparenza); art. 22, commi 3 e 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari. Ulteriori clausole risolutive espresse); art. 24 (Clausola di salvaguardia).